

REGOLAMENTO (CEE) N. 1713/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse è opportuno tener conto delle spese di magazzino e di finanziamento del magazzino del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso conformemente alle esigenze del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui

all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

- 2,07 ecu per tonnellata per il prezzo d'intervento e per il prezzo d'acquisto,
- 2,58 ecu per tonnellata per il prezzo indicativo.

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento ed al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio al 1° luglio 1992: i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1992 rimangono validi fino al 31 agosto 1992.

Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° ottobre 1991 al 1° luglio 1992; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1992 rimane valido fino al 31 agosto 1992.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1991.

IL presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. BODRY

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 17.